

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne

- **delle Aziende Sanitarie Locali**

Ai Prefetti della Puglia
Al Presidente ANCI Puglia
Agli USMAF della Puglia

e, per conoscenza

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne

- **delle Aziende Ospedaliere Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici**
- **degli IRCCS/EE privati**

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc
Al Referente regionale Flussi Covid-19
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Presidente della Giunta

OGGETTO: Crisi Ucraina – Attività di sorveglianza e di profilassi vaccinale – Gestione casi Covid-19 – Integrazione indicazioni operative.

Facendo seguito alle comunicazioni prot. AOO/005/0001868 del 04.03.2022 e prot. AOO/005/0002028 del 11.03.2022 e tenuto conto dell'andamento del fenomeno migratorio e degli approfondimenti effettuati circa i modelli organizzativi posti in essere per la gestione delle fasi di accoglienza, di sorveglianza epidemiologica, di profilassi vaccinale e di gestione dei casi Covid-19, si invita a prendere atto delle qui sotto riportate indicazioni operative integrative di quanto sin qui già comunicato e disposto.

1. Assegnazione codice STP

Al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione e di assistenza in favore delle persone facenti parte del flusso migratorio connesso alla crisi Ucraina, è imprescindibile che sia assicurata la tempestiva **iscrizione al regime di "Straniero Temporaneamente Presente"** con assegnazione del **codice 'STP'** che viene generato mediante la funzionalità del sistema informativo regionale "Edotto" in favore degli stranieri temporaneamente presenti nel territorio regionale e italiano privi di permesso di soggiorno.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano che tutte le proprie articolazioni provvedano alla immediata iscrizione al regime di STP con



assegnazione del relativo codice per tutte le persone per le quali è necessario erogare le prestazioni di assistenza e di profilassi.

2. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 ter e dall'art. 4 quater del decreto legge n.44/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n.76/2021 e modificato, per ultimo, dalla legge n.1/2022) in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, i soggetti che non dovessero sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, **dovranno essere sottoposti a test antigenici rapidi o molecolari per SARS-CoV-2 ogni 48 ore**, quale misura idonea per la prevenzione e il contenimento del possibile contagio da Covid-19.

I soggetti asintomatici **senza esposizione** nota ad un caso confermato COVID-19 nelle ultime 48 ore e in possesso all'arrivo, dei requisiti previsti dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, **non devono essere** sottoposti ad alcun tipo di restrizione sanitaria. In caso di contatto con un caso di COVID-19 noto, nelle ultime 48 ore, queste persone dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali e regionali per i contatti di caso COVID-19.

Ai soggetti **asintomatici** non in possesso all'arrivo, dei requisiti previsti dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, **si deve applicare la misura della quarantena** - presso le sedi individuate dalle Prefetture e dalle Amministrazioni Locali - per un periodo di 5 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nasale/orofaringeo/rinofaringeo, alla fine di detto periodo.

Per i soggetti che dovessero risultare **positivi a un test antigenico o molecolare** effettuato all'arrivo in Italia e per i casi COVID-19 già noti e non ancora guariti, si dovranno applicare le misure previste dalla circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022.

Con riferimento alle **procedure di isolamento**, le Aziende Sanitarie Locali somministrano al caso COVID-19, il prima possibile e meglio se in loco, un'intervista rapida strutturata per la ricerca dei contatti a partire dalle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o del test risultato positivo se asintomatici.

Per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti di casi Covid-19 si devono applicare le indicazioni del Ministero della Salute contenute nella circolare prot. 9498 del 4 febbraio 2022.

Si ricorda che **sia i contatti sottoposti alla misura della quarantena sia i soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento** devono essere trasferiti nelle sedi di osservazione del provvedimento, secondo le modalità di trasporto previste dalla circolare del Ministero della Salute prot. 2840 del 13 gennaio 2022 nonché utilizzando i mezzi di trasporto indicati nell'Ordinanza n.873/2022.

Con riferimento alle **sedi di osservazione dei provvedimenti**, si richiamano i contenuti delle circolari del Ministero dell'Interno aventi prot. 0006378 del 02.03.2022 e prot. 0015709 del 08.03.2022 (qui allegate ad ogni buon fine) inerenti alle attività di accoglienza e gestione dei cittadini ucraini in applicazione del quadro normativo e delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

A tal proposito, il Ministero dell'Interno:

- con la circolare prot. 0006378 del 02.03.2022 ha richiamato alle Prefetture le indicazioni fornite con le proprie "circolari n. 24983, del 25 agosto 2021, e n. 9959, del 3 settembre 2021, relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241, del 1990, al fine di affidare ai Comuni stessi la gestione dell'accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico di questo Ministero";
- con la circolare prot. 0015709 del 08.03.2022 ha evidenziato che "ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OCDCP 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico" e che "il predetto comma 1 dell'art. 2 **prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022**, esplicitamente richiamata dalla norma, **fatto salvo il caso in cui siano in possesso di**



certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive".

Pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali **acquisiscono dalle Prefetture territorialmente competenti gli elenchi delle strutture** ove i cittadini ucraini dovranno osservare i **provvedimenti di quarantena** emessi dagli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione in linea con la normativa vigente e con le modalità già in essere nella Regione Puglia.

Con riferimento alle sedi di osservazione dei **provvedimenti di isolamento**, sono già state fornite indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali affinché siano individuate, in accordo con le Prefetture e le Amministrazioni Locali, sedi idonee per tale finalità.

Laddove il periodo di quarantena o isolamento **sia svolto presso civili abitazioni** insistenti nel territorio regionale presso le quali sono ospitati i cittadini ucraini, i dati della sede di osservanza dei provvedimenti e i riferimenti nominativi dei soggetti ospitanti e relativi contatti telefonici dovranno essere rilevati dagli operatori sanitari anche al fine della registrazione dei dati nei sistemi informativi regionali e per la loro indicazione nei provvedimenti emessi dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Si ribadisce l'importanza che i cittadini pugliesi, le strutture di accoglienza, le organizzazioni e le associazioni di volontariato della Puglia che offrono accoglienza ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e ai soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto assicurino il rispetto delle misure di sanità pubblica indicate nelle circolari richiamate e nella presente comunicazione garantendo, altresì, l'osservanza delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e l'accompagnamento dei cittadini ucraini presso le **sedi di accoglienza e prevenzione** individuate in ciascun ambito territoriale e, in specie, presso i Distretti Socio Sanitari ASL affinché **sia eseguito il rilascio del codice STP e siano organizzate le prestazioni di profilassi e specialistiche necessarie**.

Si conferma la necessità di assicurare una efficiente e diffusa organizzazione delle attività di sorveglianza, di prevenzione, di profilassi sanitaria e vaccinale e di gestione Covid-19 mediante l'individuazione e la predisposizione delle risorse necessarie da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinché se ne dia attuazione e diffusione per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale, dal Dipartimento Protezione Civile nonché alle indicazioni già formulate dalla Regione Puglia.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

L'Assessore alla Sanità

Rocco Palese



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.14100/160
Uff. VII - Asilo e Immigrazione
Prot. Uscita N. 0015709

Roma, 8 marzo 2022

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, per conoscenza
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile

R O M A

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n.873 del 6 marzo 2022.

In conseguenza dell'aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

OCDPC 872

Nel contesto di tale emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato una prima ordinanza, la n. 872 (di seguito OCDPC 872), del 4 marzo u.s., recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Con l'OCDPC 872 viene, in primo luogo, definito il modello dell'emergenza, con riferimento ai compiti di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale e dei sistemi regionali di protezione civile.

Riguardo al livello centrale, si segnala l'istituzione (art. 1), ai fini di un più efficace raccordo delle diverse attività, di un apposito Comitato, di cui fanno parte, per ciò che concerne le articolazioni dicasteriali, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e il Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Con riferimento all'attività di accoglienza, l'articolo 3 dell'OCDPC 872 ribadisce la centralità del ruolo attribuito in materia ai Prefetti, riconducendo tali attività alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e, dunque, al generale principio di "*leale collaborazione tra i livelli di governo interessati*", sancito dall'art. 8 del medesimo decreto.

In proposito, vanno anche evidenziate le disposizioni di rango primario, introdotte dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, che concorrono a delineare il perimetro d'azione dei Prefetti in relazione all'emergenza in corso, specificamente per i profili dell'accoglienza.

Dette disposizioni, infatti, stabiliscono:

- un primo rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, con l'implementazione di circa 5mila nuovi posti per i CAS, e di 3mila disponibilità aggiuntive della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI (commi 1 e 2);
- l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso fine di ampliare e potenziare gli strumenti a disposizione dei Prefetti, l'art. 3, comma 2, dell'OCDPC 872 attribuisce alle SS.LL. la facoltà di attivare nuovi posti CAS anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con DM del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Tale facoltà trova il suo presupposto nell'ipotesi di massicci afflussi o di particolari criticità, non solo conclamate, ossia effettivamente verificatesi, ma anche solamente previste, ossia concretamente ipotizzabili sulla base del generale andamento dei flussi di ingresso che dovessero registrarsi.

Ne consegue la necessità di uno stretto raccordo con le articolazioni ministeriali facenti parte del comitato di coordinamento nazionale di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC 872, al fine di avviare, sulla scorta dei flussi informativi disponibili, il reperimento sul territorio, con la necessaria tempestività, degli ulteriori posti in accoglienza.

In questa fase le SS.LL. dovranno favorire il massimo coinvolgimento degli Enti locali acquisendo dai Sindaci la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali, anche nella cornice derogatoria delineata dall'OCDPC 872, potranno ben rientrare nella rete dei posti CAS, venendo così ad ampliarne la capacità ricettiva.

Si attira l'attenzione sulla circostanza che la cennata facoltà di deroga, per la sua ampiezza, ricomprende sia i casi in cui occorra ridefinire il novero dei servizi previsti dal capitolato, escludendone alcuni, sia quelli nei quali sia opportuno rimodularne la configurazione, provvedendo in entrambe le ipotesi alla revisione dei relativi costi, in stretta sinergia con i competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Concorrono a definire il modello operativo dell'accoglienza le ulteriori disposizioni dell'articolo 3 (comma 2, secondo periodo) dell'OCDPC 872 che rendono possibile l'utilizzabilità anche delle strutture di cui all'art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Tale attivazione, naturalmente, andrà curata in stretto raccordo con i Presidenti delle Regioni, nella qualità di Commissari delegati, e delle Province autonome, anche in considerazione della necessità che le suddette strutture vengano utilizzate con modalità compatibili con l'evoluzione della crisi pandemica nei territori di riferimento.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Del resto, l'esigenza di un efficace coordinamento con gli altri attori del sistema di protezione civile è sancita, in coerenza con il policentrismo dello stesso sistema, anche dal comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC 872, a mente del quale le forme di supporto alle attività di accoglienza che dovessero comportare un coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano andranno veicolate e definite nell'ambito degli organismi coordinamentali di protezione civile attivati a livello territoriale.

L'art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, né risolvibili avvalendosi delle misure speditive messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei già citati organismi di coordinamento, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggio e di assistenza temporanea.

Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su quel territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacità ricettiva del sistema nazionale di accoglienza, è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872.

Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.

Allo scopo di dispiegare, fin dall'ingresso nel territorio nazionale dei profughi ucraini, ogni utile misura di immediato sostegno, l'art. 7 dell'OCDPC 872 prevede che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma.

Tale misura verrà a riconnettersi all'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e Giustizia dell'UE del 4 marzo 2022, n. 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

2001/55/CE, la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.

In merito, si fa riserva di ulteriori notizie non appena adottato, ai sensi degli artt. 3 e 4 del citato decreto legislativo 85/2003, nonché dell'art. 20 del TUI, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a definire le discendenti misure di protezione temporanea che troveranno applicazione nel nostro Paese.

Il quadro appena descritto in materia di accoglienza, come detto, fa perno sulle attività di competenza dei prefetti, chiamati a intervenire nel primo momento dell'emergenza, coincidente con l'arrivo "a ondate", verosimilmente in maniera progressiva e non programmata, di profughi ucraini, e, dunque, con la necessità di approntamenti urgenti per la loro sistemazione alloggiativa.

Con tutta evidenza, si dispiegano, comunque, a partire da questo momento, collegate e contestuali attività che involgono competenze del sistema regionale di protezione civile attinenti, prioritariamente, ai profili di assistenza socio-sanitaria, potendo comportare, pertanto, l'attivazione dei rispettivi piani territoriali.

Ne discende la necessità, allo scopo di assicurare la piena e reciproca integrazione degli interventi, di proseguire le iniziative in materia di accoglienza in stretta sinergia e raccordo con i livelli di governo regionale e locale, anche mediante l'attivazione presso le prefetture di tavoli e/o unità di crisi, come peraltro già avvenuto in numerose Sedi, raccomandandone l'allargamento anche ad enti e soggetti del Terzo Settore, per il contributo che potrà essere da essi fornito in sussidiarietà orizzontale.

A tale ultimo riguardo, e con riserva di ulteriori precisazioni, si fa presente che le offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Diversamente, tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica.

Infine, onde favorire un'ordinata e condivisa gestione delle offerte alloggiative, appare indispensabile uno stretto raccordo con le autorità comunali per un reciproco scambio informativo, anche utile ai fini del monitoraggio dei flussi di ingresso e delle presenze in ambito provinciale e nazionale.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

OCDPC 873

Con la successiva ordinanza del 6 marzo 2022 n.873, di seguito OCDPC 873, sono state adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ulteriori disposizioni anche di carattere sanitario, la cui applicazione viene a determinare riflessi sull'attività di accoglienza e di sistemazione nella rete CAS/SAI.

Preliminarmente va rilevato che l'art.2, comma 2, dell'ordinanza stabilisce che i profughi ucraini si sottopongono a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.

Al riguardo, giova rammentare come la competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere abbia predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo *screening* sanitario previsto.

Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, verrà nelle prossime ore messo a disposizione delle articolazioni di polizia di frontiera territorialmente interessate, per la relativa diffusione, e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.

Riguardo al tema dell'accoglienza, si precisa che, a mente dell'art.2 dell'OCDPC 873, i profughi ucraini potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione, nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OCDPC 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

Inoltre, il predetto comma 1 dell'art. 2 prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Si attira l'attenzione, infine, anche per i profili di interrelazione con le autorità sanitarie regionali, sulle disposizioni recate dall'art. 2, volte a sollecitare l'adesione dei profughi ucraini



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono a mezzo di vaccino.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO

F/to Frattasi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Segreteria del Capo della Polizia

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
D'ITALIA (ANCI)

OGGETTO: decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. Accoglienza dei cittadini ucraini.

Nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

In tal senso, l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2022, ha disciplinato specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese.

In particolare, il comma 1 del citato art. 3 ha disposto un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio riguardante il sistema di prima accoglienza, per un importo corrispondente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

al costo di circa 5.000 ulteriori posti, che dovranno quindi essere attivati nell'ambito della rete dei centri temporanei di accoglienza (CAS).

Per le stesse finalità di accoglienza:

- con il comma 2 è stata autorizzata l'attivazione di 3.000 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- con i commi 3 e 4 sono state parzialmente riformulate le norme del decreto-legge n. 139, del 2021 e della legge di bilancio per il 2022. In tal modo è stata estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afgani evacuati;
- il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, i profughi ucraini possano accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) ed al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al SAI.

Le successive disposizioni, recate dai commi 6 e 7, sono dedicate alla copertura degli oneri.

Ciò posto, nell'evidenziare che, ad oggi, è stato registrato un graduale flusso di ingresso di cittadini ucraini sul territorio nazionale, in parte accolti da familiari o conoscenti, si rappresenta alle SS.LL. la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne e bambini), in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza, come previsto dal comma 2 del citato art. 11.

Sul punto, si richiamano altresì le indicazioni fornite con le circolari n. 24983, del 25 agosto 2021, e n. 9959, del 3 settembre 2021, relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i comuni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241, del 1990, al fine di affidare ai comuni stessi la gestione dell'accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico di questo Ministero.

Si sottolinea, altresì, l'ineludibile necessità di ricevere con cadenza quotidiana le comunicazioni relative alla presenza di cittadini ucraini nei sistema di accoglienza in argomento (CAS), avendo cura di compilare il modulo informativo che verrà inviato tramite mail ordinaria a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ciascuna Prefettura e di trasmetterlo, unitamente al report quotidiano di cui alla circolare n. 10534 del 14 giugno 2019, all'indirizzo nucleocrisi.sbarchi@interno.it.

Inoltre, attese le modalità di arrivo attualmente registrate si sottolinea anche l'utilità del coinvolgimento delle istituzioni locali, degli uffici consolari e di rappresentanti locali delle comunità di cittadini ucraini, al fine di monitorare il fenomeno, anche in considerazione della necessità di censire la presenza di minori in età scolare. A tale riguardo si resta in attesa di notizie.

Si ringrazia e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Francesca Ferdinando)